

Camera dei Deputati

*VIII Commissione permanente Ambiente, Territorio e Lavori
pubblici*

***Schema di Decreto Legislativo di riforma del Codice
dei Contratti Pubblici. Atto Governo n. 19***

CONFORMA

***Associazione degli Organismi di Certificazione,
Ispezione, Prova e Taratura***

MEMORIA SCRITTA

23 gennaio 2023

EXECUTIVE SUMMARY

CONFORMA è l'Associazione degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Prova e Taratura, che dal 2012 rappresenta le principali società nazionali e internazionali che operano in Italia nel settore della valutazione di conformità di terza parte indipendente e accreditata (Essa ricomprende l'insieme delle attività di certificazione di sistemi di gestione, prodotto, personale e servizi; ispezioni; marcatura CE e prove di laboratorio e tarature, per lo più svolte in regime di accreditamento e/o su autorizzazione dei Ministeri competenti, che trovano applicazione in tutti gli ambiti produttivi e nel loro insieme costituiscono l'industria TIC (Testing, Inspection, Certification).

L'industria TIC conta complessivamente oltre 360 organismi di certificazione, ispezione e verifica, 1.200 laboratori di prova e circa 200 laboratori di taratura. Il valore del mercato delle valutazioni della conformità è complessivamente stimato in 4.2 miliardi di euro, con una base occupazionale di 33 mila addetti.

Sono soci di CONFORMA, tra gli altri, gli Organismi di Ispezione di Tipo A accreditati secondo la norma ISO 17020 e gli organismi di certificazione dei sistemi di gestione della qualità, accreditati secondo la norma ISO 17021).

Con riferimento in particolare ai vari processi di riforma che hanno interessato il settore dei lavori pubblici, appare evidente come il Legislatore, in tutti questi anni, si sia concentrato sulla modalità di assegnazione degli appalti e nel controllo anticorruzione e abbia dato per scontati gli aspetti tecnico-gestionali, che invece - fra varianti, riserve, contenziosi, ritardi e aumento dei costi - si ritiene rappresentino una criticità.

CONFORMA valuta positivamente lo Schema di Decreto Legislativo di riforma del Codice dei Contratti pubblici, che ha introdotto diversi importanti principi innovativi, tra cui quelli di risultato e di rapporto tra gli operatori basato sulla fiducia che, oltre a segnare un cambio di passo rispetto al passato, vengono chiaramente indicati come criteri di interpretazione fondamentali del Codice stesso.

Tra le modalità di semplificazione e accelerazione vi è certamente quella della **riduzione a due livelli di progettazione, che CONFORMA ritiene utile purché con essa sia garantita la qualità del progetto e della realizzazione dell'opera** sin dalla fase di prodromica alla fattibilità dell'opera, per tutti i livelli previsti e durante lo sviluppo dello stesso, oltre che durante le fasi di appalto e realizzazione (cd. Alta Sorveglianza in corso d'opera).

Attraverso un controllo indipendente, infatti, si ritiene che possa essere assicurata la correttezza e completezza della progettazione dell'opera, la qualità della sua realizzazione, il rispetto di tempi e costi e la gestione durante la sua vita utile. Gli organismi di Ispezione di Tipo A accreditati secondo la norma ISO 17020 sono i soggetti che rappresentano il massimo livello di indipendenza e imparzialità, perché scevri da qualunque collegamento con altri soggetti coinvolti nella progettazione, gestione, esecuzione e collaudo dell'opera, in grado di fornire al RUP il supporto e gli strumenti per assumere le necessarie decisioni.

*In questo particolare momento storico per il nostro Paese, impegnato nella attuazione del PNRR, volto alla realizzazione degli interventi ritenuti necessari per la reingegnerizzazione del tessuto economico nazionale, produttivo e sociale, **CONFORMA ritiene che sia importante affiancare al necessario processo di semplificazione un altrettanto importante elemento di monitoraggio e controllo dei processi produttivi**, attingendo dalle technical expertise già disponibili e consolidate, che gli organismi di ispezione e certificazione accreditati in Italia possono sicuramente esprimere.*

CENTRALITÀ DEL CONTROLLO PER OGNI LIVELLO DI PROGETTAZIONE

Un sistema virtuoso di terza parte di gestione dei controlli e della qualità porta sicuramente enormi vantaggi e notevoli economie, consentendo di evitare i costi imputabili ad errori e/o ambiguità progettuali (i c.d. costi della “non Qualità”), stimabili in misura pari a circa il 15% del costo complessivo dell’opera, ai quali si aggiungono i costi e i danni indiretti dovuti alla mancata o ritardata realizzazione o manutenzione di un’opera (i c.d. costi del “non Fare”). Un’indagine promossa dalla Conferenza delle Regioni, CONFINDUSTRIA, ANCE e coordinata dall’Università LUISS sulle ragioni di rallentamento della realizzazione delle infrastrutture ha messo in evidenza come le cause principali di blocco degli appalti siano da ascrivere, nella maggioranza dei casi, all’inadeguata qualità progettuale. Tali risultati sono confermati anche dai dati che la nostra Associazione raccoglie e classifica semestralmente dai quali emerge, comparando le informazioni fornite dagli associati riguardo alle attività di verifica di progetto e controllo tecnico, facendo riferimento per esempio al 2021, risulta che su oltre 350 progetti per un importo complessivo di 8,2 Miliardi di euro sono state rilevate circa 65.000 non conformità e di queste più del 75% risultano essere di livello “grave” (*una non conformità è grave quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso economico, tecnico, etc. tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera, ndr*). Tali dati sono stati confermati anche per l’anno 2022. Dunque, ove quest’ultime non fossero state prontamente segnalate e corrette, tali non conformità avrebbero comportato notevoli rischi alla sicurezza dell’opera, all’incolumità degli utenti, elevati rischi di contenzioso, rallentamenti nella realizzazione ed extra costi.

Per tali ragioni CONFORMA valuta positivamente che, nel testo dello Schema di Decreto Legislativo oggetto di questa audizione, l’istituto giuridico della verifica preventiva della progettazione (art. 42 e art. 34 Allegato I.7 Schema di decreto del Nuovo Codice Appalti) sia stato posto come elemento cardine del processo di progettazione. Tale Istituto, infatti, consente di individuare in anticipo rispetto alla fase di realizzazione dell’opera problemi e criticità che sarebbero certamente oggetto di contenzioso tra i soggetti coinvolti durante la fase di costruzione, provocando ritardi e costi aggiuntivi. **L’indirizzo che CONFORMA auspica venga adottato è quello che la verifica, non solo sia obbligatoria per tutte le fasi di sviluppo del progetto (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica ed Esecutivo), ma che venga sviluppata in parallelo ad esso (velocizzando altresì i tempi di approvazione), affinché possa veramente esprimere tutta la propria efficacia e sia estesa anche ai documenti di**

impostazione preliminare e ideazione dell’iniziativa (DOCFAP – Documento di Fattibilità delle alternative progettuali e DIP – Documento di Indirizzo alla Progettazione). Solo in tal modo, infatti, si potrà evitare che errori iniziali pregiudichino la qualità dei livelli di sviluppo successivo o (come purtroppo spesso accade) comportino sensibili variazioni del quadro economico, e si possa viceversa avviare un processo virtuoso di ottimizzazione del percorso di progettazione e realizzativo.

Va inoltre evidenziato come scrupolosi e approfonditi controlli preventivi possano supplire alla maggior parte delle procedure di autorizzazione preventiva e/o di accertamento e/o di ottemperanza, oggi demandate agli Uffici tecnici degli Enti territoriali, introducendo in tal modo un elemento di semplificazione amministrativa. Ne sono esempio e rappresentano un apprezzabile banco di prova delle potenzialità dello strumento, gli effetti attribuiti all’esito positivo della verifica preventiva da parte del DL n. 76/2020 recante *Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*, che all’art. 10, comma 7-bis introduce una deroga, in fase autorizzativa, alla denuncia al Genio Civile, agli Enti competenti per le prescrizioni sismiche e allo Sportello Unico per l’Edilizia, e da parte del DL n. 77/2021 recante *Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, che all’art. 44, comma 7 vi demanda la verifica di ottemperanza alle prescrizioni in sede di Conferenza dei Servizi e di VIA.

CONFORMA auspica, dunque, che il riassetto della materia dei Contratti Pubblici costituisca l’occasione per sancire il ruolo centrale dei controlli ed in particolare della verifica preventiva della progettazione e della certificazione delle imprese ai sensi dello standard ISO 9001.

CONFORMA ritiene che per progetti il cui importo lavori sia superiore alla soglia comunitaria (€ 5.382.000,00, vedi Art. 14 Schema di decreto del Nuovo Codice Appalti) l’attività di verifica sia effettuata esclusivamente da Organismi accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Esiste, tra l’altro, tra i vari Organismi Accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Tipo A, Tipo B e Tipo C), una netta differenziazione, fondata sul principio di indipendenza di giudizio. In tale contesto, seguendo anche l’impianto offerto dall’ Eurocode EN 1990 – Annex B “Management of Structural Reliability for Construction Works” – Table B4, che nell’introdurre l’obbligatorietà delle verifiche adotta il criterio di correlazione tra complessità dell’opera e indipendenza del soggetto verificatore, i soggetti che maggiormente esprimono i concetti di “terzietà” e “imparzialità” risultano essere gli Organismi di Tipo A, a cui, dunque, si ritiene andrebbe affidata, in via esclusiva, la verifica preventiva della progettazione dei lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (basti pensare che al di sopra di tale soglia ricadono sostanzialmente la stragrande maggioranza delle opere afferenti i delicati temi del miglioramento e adeguamento sismico delle strutture pubbliche come scuole e ospedali oltre agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico).

SEMPLIFICAZIONE ATTRAVERSO SUPPORTI ESTERNI QUALIFICATI, INDIPENDENTI, TERZI E ACCREDITATI

Va inoltre considerata l'utile funzione di supporto al RUP che gli organismi di ispezione accreditati soggetti già forniscono alle stazioni appaltanti e che potrebbe essere ulteriormente rafforzata. Un supporto pluridisciplinare per le attività di monitoraggio e sorveglianza consentirebbe infatti di sgravare il RUP da tali attività, garantendo altresì un controllo terzo, imparziale e indipendente. In un'ottica di garanzia totale riguardante la corretta realizzazione di un'opera pubblica, gli Organismi di Ispezione di Tipo A sono in grado di porsi come supporto al RUP, in veste di struttura tecnica di riferimento, per tutte le procedure d'appalto previste, in quanto in grado di verificare la conformità:

- della documentazione per l'indizione della gara di Appalto (ivi compresa la gestione della tematica B.I.M.);
- delle offerte presentate in sede di gara dai vari partecipanti, attraverso un'attività di comparazione e analisi tecnica;
- delle eventuali proposte migliorative introdotte dal concorrente e del rispetto delle proposte con i requisiti impliciti (di norma) e quelli espliciti (attesi) della stazione appaltante;
- della congruità dell'offerta economica e il rispetto dei tempi previsti.

Tale attività di supporto al RUP, tra l'altro, è esplicitamente prevista dallo Schema di decreto del Nuovo Codice Appalti e in particolare all'[art. 15 c.6](#) (*“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo”*). In tale contesto, CONFORMA ritiene che i soggetti accreditati in questione possiedano anche competenze (e attrezzature software e hardware) idonee e capaci anche nell'analisi e valutazione della progettazione sviluppata con metodologia BIM, approccio progettuale che tende alla riduzione e minimizzazione del rischio di errori, affiancando quindi le Stazioni Appaltanti nei casi di carenza di personale e/o di competenze idonee a gestire tale tematica, sia in fase di pianificazione e redazione dei bandi, sia in fase di valutazione delle proposte progettuali. Inoltre, in virtù della approfondita conoscenza del progetto e al fine di promuovere concretamente il miglioramento della qualità progettuale e delle opere attraverso la diffusione in termini di «*Best Practice*» della cultura del controllo indipendente, quale metodo di *Risk Management* nello sviluppo, realizzazione e gestione di un'opera, l'Organismo terzo e accreditato può svolgere attività di supporto al RUP durante la realizzazione dei lavori attraverso funzioni di Alta Sorveglianza, monitorando: l'andamento del cantiere, il rispetto dei tempi e dei costi, il rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (CAM), la conformità al principio del *Do No Significant Harm* (DNSH), la scelta dei materiali e i relativi requisiti per garantire la durabilità dell'opera (piani di manutenzione), la predisposizione della documentazione atta a consentire e garantire la manutenzione dei sistemi tecnologici, producendo anche una

documentazione utilizzabile ai fini del rilascio di garanzie assicurative (polizza indennitaria decennale, vedi art. 117 c.11 Schema di decreto del Nuovo Codice Appalti).

APPALTO INTEGRATO E PARTNERIATO PUBBLICO-PRIVATO

Nel caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (Appalto Integrato, vedi art. 44 Schema di decreto del Nuovo Codice Appalti), **CONFORMA ribadisce l'importanza della verifica preventiva della progettazione redatta dall'affidatario prima dell'inizio dei lavori**, in un'ottica di mitigazione dei rischi e garanzia riguardante la corretta realizzazione dell'opera in tempi, costi e qualità certi da parte di un soggetto terzo, imparziale e indipendente.

Inoltre, nell'ambito delle procedure di Partenariato Pubblico-Privato (PPP, vedi art. 174 e seguenti Schema di decreto del Nuovo Codice Appalti), si ritiene opportuno che gli strumenti di controllo individuati dal legislatore sul "progetto" siano estesi anche agli aspetti economico-finanziari e contrattualistici, attraverso una verifica di conformità tecnica, amministrativa, economico-finanziaria e contrattuale, rilasciando una Attestazione di conformità della Proposta di Partenariato Pubblico-Privato. Infatti, attraverso opportuni controlli della corretta definizione del Piano Economico Finanziario (PEF), della matrice dei rischi e la loro coerenza con i disposti contrattuali di convenzione tra le Parti, tali attività consentirebbero di anticipare le potenziali criticità che potrebbero alterare l'equilibrio economico-finanziario del PEF, mettendo l'amministrazione nella condizione di poter individuare tempestivamente le opportune azioni correttive nel rispetto del Contratto. Tale modalità verrebbe sicuramente apprezzata anche da Investitori, Banche o Enti Finanziatori, e potrebbe essere fatta valere anche in termini di garanzia riguardo al corretto utilizzo e rispetto delle condizioni poste per l'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), oltre che a velocizzare il processo di valutazione e approvazione delle proposte di PPP.

L'introduzione di una «figura» terza ed esperta che assuma il ruolo di «garante» potrà contribuire con competenza, imparzialità e trasparenza al miglioramento della qualità delle opere valorizzando il lavoro di Proponenti, Committenti, Progettisti e Imprese creando altresì un clima positivo di fiducia e di collaborazione fra le Parti, che è fra gli obiettivi che proprio il Nuovo Codice intende istituire come nuova modalità per la realizzazione delle Opere Pubbliche.

AFFIDAMENTI DIRETTI, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PROFESSIONALI

L'innalzamento della soglia per *l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura, al prezzo più basso* e in via diretta fino a 140.000 euro introduce sicuramente un elemento di semplificazione e velocizzazione degli affidamenti, ma riduce i livelli di trasparenza e concorrenza degli stessi. A questi profili si affiancano e si sommano preoccupanti problemi legati a una possibile riduzione della qualità degli affidamenti, dal momento che non vengono vagliati i profili tecnici di professionalità e adeguatezze delle offerte. Preme infatti precisare

che, mentre la soglia per i lavori pari a 150.000 euro è riferita appunto a opere di tale valore, per la verifica della progettazione la soglia di affidamento pari a 140.000 euro è associata a interventi di valore economico molto rilevante, mediamente sopra alla soglia comunitaria, con la necessità di affidarsi a operatori economici molto qualificati. CONFORMA ritiene quindi che si debba valutare l'opportunità di una limitazione della fascia per gli affidamenti diretti e al prezzo più basso, riportando la soglia ai 75.000 euro del primo Decreto Semplificazioni.

Inoltre, l'introduzione, con il decreto correttivo D.lgs. 56/2017, dell'obbligo di applicazione del D.M. 17 giugno 2016, ha permesso di ridurre il comportamento, di alcune Stazioni Appaltanti, di sottostimare il corrispettivo delle prestazioni da affidare. **Preme tuttavia evidenziare che qualora, come previsto dalla bozza del Nuovo Codice Appalti, venga recepita l'omissione di uno dei livelli di progettazione attualmente previsti, sia riconosciuto un adeguato corrispettivo derivante dai maggiori oneri di verifica per i livelli progettuali che necessariamente avranno maggiori contenuti e dettagli.** Inoltre, l'art.42 dello Schema di decreto del Nuovo Codice Appalti) introduce il concetto molto importante, ma rilevante ai fini del corrispettivo, di esecuzione della verifica durante lo sviluppo della progettazione e dal più elevato profilo di responsabilità derivanti nuovo dal nuovo ruolo del Verificatore sostitutivo della procedura di autorizzazione sismica., nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile: tali circostanze necessitano evidentemente di una revisione delle attuali parcelle professionali previste per le attività di verifica della progettazione. Analogamente, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 560/2017, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, con il conseguente obbligo, già a partire dal 1 Gennaio 2019 per opere pari o superiori ai 100 milioni, di introdurre metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, si rende necessario, recepire nel calcolo del corrispettivo, le prestazioni di verifica dei Modelli BIM (*Building Information Modeling*). Così come appare evidente l'aggiornamento delle tariffe affinché tengano conto delle attività di "supporto al RUP" che vengono sempre più richieste dalle Stazioni Appaltanti nell'ambito in particolare degli interventi finanziati dal Piano PNRR.

Infine, l'Associazione ritiene altresì importante definire un meccanismo di aggiornamento delle tariffe in caso di variazioni di importo lavori a valle della verifica della progettazione, in quanto tale circostanza impatta evidentemente sul profilo di responsabilità del soggetto Verificatore.

CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Si ritiene che tra i principi inderogabili da salvaguardare debba esservi la modalità di affidamento dei servizi di ingegneria di cui all'art. 95, comma 3, lettera b) dell'attuale Codice Appalti D.lgs. n. 50/2016. La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei cd. "settori ordinari" e la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cd. "settori speciali" prevedono, rispettivamente ai considerando n. 90 e n. 95, che per incoraggiare l'orientamento alla qualità degli appalti pubblici, sia consentito agli Stati membri di proibire in determinati ambiti il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo. In tal senso, **il nostro legislatore risulta aver recepito tale facoltà in relazione anche ai servizi di ingegneria e architettura (ivi**

compresa le attività di verifica della progettazione e di supporto al RUP), prevedendo all'art. 95 comma 3, lett. b) l'esclusiva applicazione in tale ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si ritiene pertanto che tale norma debba costituire uno dei principi inderogabili del nuovo Codice degli Appalti e che dunque non debba essere oggetto di discrezionalità applicativa. Inoltre, la scelta della formula di aggiudicazione assume un ruolo strategico che può andare a influenzare il comportamento degli Operatori Economici: al fine di garantire e poter scegliere l'effettiva qualità dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è più conveniente per la Stazione Appaltante optare, ad esempio, per formule i cui punteggi siano attribuiti mediante il cd. "metodo dell'interpolazione lineare" nel quale viene aggiunto il "coefficiente α " come esponente della proporzione tra il ribasso offerto dal Concorrente e il ribasso massimo offerto. Appare evidente come sia essenziale la scelta del coefficiente α , in relazione all'obiettivo perseguito: infatti, per valori di α compresi tra 0 e 1 (escluso), la formula fornisce curve concave verso il basso, scoraggiando quindi i ribassi più elevati a garanzia della scelta della Stazione Appaltante di voler premiare la "qualità", soprattutto quando si opta per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

LA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001

CONFORMA supporta il richiamo in più punti della del nuovo Codice la certificazione del sistema di gestione della qualità ai sensi dello standard UNI EN ISO 9001, rilasciata da un organismo accreditato. Si tratta di uno strumento atto a fornire maggiori garanzie in termini di affidabilità e di performance delle stazioni appaltanti e degli operatori economici.

Si ritiene importante, al fine di evitare contenziosi e difficoltà interpretative, l'inserimento nel testo della puntuale definizione della certificazione e delle caratteristiche dei soggetti accreditati per il rilascio delle stesse.

Le proposte di modifica dell'attuale articolato (testo principale e allegati) sono riportati nell'allegato alla presente memoria

* * *

ALLEGATO ALLA MEMORIA SCRITTA

NUOVO CODICE APPALTI_CONFORMA Proposta emendamenti

Audizione VIII Commissione Camera dei Deputati – 23.01.2023

Art. 15 –Responsabile unico del progetto	PROPOSTA CONFORMA	MOTIVAZIONE
<p>Commi 1-5</p> <p>6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.</p> <p>...</p>	<p>Commi 1-5</p> <p>6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire istituiscono una struttura di supporto al RUP, che qualora sia soggetto esterno risulti imparziale e indipendente rispetto all'incarico e agli altri soggetti coinvolti nel processo, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. Il supporto potrà riguardare anche la fase di affidamento degli appalti nonché l'Alta sorveglianza dei lavori in fase esecutiva</p>	<p>È particolarmente apprezzato che venga finalmente riconosciuta l'esigenza di dotare il RUP di una struttura di supporto, così da permettergli di disporre di tutte le competenze necessarie per adempiere efficacemente alle molteplici attività di cui si compone il suo incarico.</p> <p>Affinché tale supporto si traduca in un concreto vantaggio, è però opportuno che, ove il soggetto chiamato sia un operatore esterno, questi garantisca la piena indipendenza, terzietà e imparzialità sia rispetto all'iniziativa in cui viene coinvolto, sia rispetto agli altri attori del processo.</p> <p>In analogia con quanto previsto per le attività di verifica ai fini della validazione della Progettazione, già configurata come attività di supporto al RUP, appare evidente che i soggetti più adatti a sopportare il RUP in tutte le altre attività facenti capo alla sua figura siano proprio gli Organismi di Controllo di Tipo A accreditati secondo la norma ISO 17020</p> <p>Si ritiene infine che il supporto possa riguardare anche le fasi di affidamento degli appalti, dove vengono maggiormente commessi errori di pianificazione del processo, di scelta della procedura di selezione appropriata rispetto all'esigenza perseguita e di corretta valutazione dei contenuti delle offerte rispetto al progetto dell'iniziativa.</p>

ALLEGATO ALLA MEMORIA SCRITTA

NUOVO CODICE APPALTI_CONFORMA Proposta emendamenti

Audizione VIII Commissione Camera dei Deputati – 23.01.2023

		<p>Medesima esigenza la si rinviene in fase esecutiva dove il RUP spesso difetta di struttura e competenze necessarie per vigilare sull'andamento dei lavori e per assumere le decisioni più appropriate rispetto alle informazioni ricevute.</p>
Art. 41 – Livelli e contenuti della progettazione	PROPOSTA CONFORMA	MOTIVAZIONE
<p>Commi 1-12 13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati, laddove necessario in base alla natura e all'oggetto dell'appalto dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti. In mancanza di prezziari aggiornati, il</p>	<p>Commi 1-10 13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati, laddove necessario in base alla natura e all'oggetto dell'appalto dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti. In mancanza di prezziari aggiornati, il</p>	<p>Si ritiene che un equo compenso costituisca uno degli elementi fondamentali a garanzia di una prestazione di qualità.</p> <p>L'introduzione, con il decreto correttivo D.lgs. 56/2017, dell'obbligo di applicazione del D.M. 17 giugno 2016, ha permesso di ridurre il comportamento, di alcune Stazioni Appaltanti, di sottostimare il corrispettivo delle prestazioni da affidare. Il presente codice parrebbe omettere completamente di affrontare la tematica, così facendo venir meno il predetto obbligo.</p> <p>Si propone la conferma dell'attuale impostazione.</p>

ALLEGATO ALLA MEMORIA SCRITTA

NUOVO CODICE APPALTI_CONFORMA Proposta emendamenti

Audizione VIII Commissione Camera dei Deputati – 23.01.2023

<p>costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.</p> <p>14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.</p>	<p>costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.</p> <p>14. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, verifica della progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché degli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento.</p> <p>15. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare</p>	
--	--	--

ALLEGATO ALLA MEMORIA SCRITTA

NUOVO CODICE APPALTI_CONFORMA Proposta emendamenti

Audizione VIII Commissione Camera dei Deputati – 23.01.2023

	che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.	
Art. 42 - Verifica della progettazione	PROPOSTA CONFORMA	MOTIVAZIONE
<p>1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.</p> <p>2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.</p> <p>3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle</p>	<p>1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua la rispondenza degli elaborati progettuali ai contenuti del progetto definiti nell'Allegato I.7 e la loro conformità alla normativa vigente e alla fase progettuale precedente, nonché comunque la coerenza del progetto con il Documento di Indirizzo della Progettazione (art. 3 Allegato I.7). La verifica viene effettuata sul Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFA), sul Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) (artt. 2 e 3 Allegato I.7) e ha luogo durante lo sviluppo della progettazione successiva in ciascuno dei suoi livelli. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento, e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.</p> <p>2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue Il RUP accerta che lo sviluppo della verifica avvenga parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che la esegue la</p>	<p>La verifica preventiva della progettazione consente di individuare in anticipo rispetto alla fase di realizzazione dell'opera problemi e criticità che sarebbero certamente oggetto di contenzioso tra i soggetti coinvolti nella costruzione, provocando ritardi e costi aggiuntivi.</p> <p>È dunque opportuno che la verifica non solo riguardi tutte le fasi progettuali ma anche il documento di indirizzo alla progettazione dove vengono recepiti il quadro esigenziale dell'Ente committente e i presupposti per uno sviluppo progettuale conforme all'iniziativa.</p> <p>Quanto poi all'obiettivo della verifica, questo non può che essere l'accertamento sia della rispondenza del progetto ai contenuti che verranno definiti nell'allegato XII, sia della sua piena conformità alla normativa vigente, sia ancora della sua coerenza con il documento di indirizzo alla progettazione.</p>

ALLEGATO ALLA MEMORIA SCRITTA

NUOVO CODICE APPALTI_CONFORMA Proposta emendamenti

Audizione VIII Commissione Camera dei Deputati – 23.01.2023

<p>amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>...</p>	<p>verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.</p> <p>3. La verifica accerta altresi la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati dalla attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.</p> <p>...</p>	
Art. 50 – Procedure per l'affidamento	PROPOSTA CONFORMA	MOTIVAZIONE
<p>1. Salvo quanto previsto dagli articoli 37 e 38, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:</p> <p>a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee</p>	<p>1. Salvo quanto previsto dagli articoli 37 e 38, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:</p> <p>a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee</p>	<p>L'innalzamento della soglia per l'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura, al prezzo più basso e in via diretta fino a 139.000 euro introduce sicuramente un elemento di semplificazione e velocizzazione degli affidamenti, ma riduce i livelli di trasparenza e concorrenza degli stessi. A questi profili si affiancano e si sommano preoccupanti problemi legati a una possibile riduzione della qualità degli affidamenti, dal momento che non vengono vagliati i profili tecnici</p>

ALLEGATO ALLA MEMORIA SCRITTA

NUOVO CODICE APPALTI_CONFORMA Proposta emendamenti

Audizione VIII Commissione Camera dei Deputati – 23.01.2023

<p>all'esecuzione delle prestazioni contrattuali gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</p> <p>b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</p> <p>c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;</p> <p>d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui al Libro II, Parte IV, previa adeguata motivazione;</p> <p>e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e</p>	<p>all'esecuzione delle prestazioni contrattuali gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</p> <p>b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, e dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, verifica della progettazione e supporto al RUP, di importo inferiore a 75.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</p> <p>c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;</p> <p>d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui al Libro II, Parte IV, previa adeguata motivazione;</p>	<p>di professionalità e adeguatezze delle offerte. Preme infatti precisare che, mentre la soglia per i lavori pari a 150.000 euro è riferita appunto a opere di tale valore, per la verifica della progettazione la soglia di affidamento pari a 139.000 euro è associata a interventi di valore economico molto rilevante, mediamente sopra alla soglia comunitaria, con la necessità di affidarsi a operatori economici molto qualificati. Si ritiene quindi che si debba valutare l'opportunità di una limitazione della fascia per gli affidamenti diretti e al prezzo più basso, riportando la soglia ai 75.000 euro del primo decreto semplificazioni.</p> <p>Si ritiene inoltre che tra i principi inderogabili da salvaguardare debba esservi la modalità di affidamento dei servizi di ingegneria di cui all'art. 95, comma 3, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016. La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei cd. "settori ordinari" e la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cd. "settori speciali" prevedono, rispettivamente ai considerando n. 90 e n. 95, che per incoraggiare l'orientamento alla qualità degli appalti pubblici, sia consentito agli Stati membri di proibire in determinati ambiti il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo. In tal senso, il nostro legislatore risulta aver recepito tale facoltà in relazione anche ai servizi di ingegneria e architettura (ivi compresa le attività di verifica della progettazione e di supporto al RUP), prevedendo all'art. 95 comma 3, lett. b) l'esclusiva applicazione in tale ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si ritiene</p>
---	---	--

ALLEGATO ALLA MEMORIA SCRITTA

NUOVO CODICE APPALTI_CONFORMA Proposta emendamenti

Audizione VIII Commissione Camera dei Deputati – 23.01.2023

<p>l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.</p> <p>2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'Allegato XI. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.</p> <p>3. L'allegato XI è sostituito, integrato e modificato, ai sensi dell'articolo 17, comma ... della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto ... di concerto con ... , previo parere ..., d'intesa ...</p> <p>4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c) e d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso. Per i settori speciali si applica l'articolo ex 114.</p> <p>...</p>	<p>e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture superiori a 140.000 euro, ivi compresi i e di servizi di ingegneria e architettura e compresa l'attività di progettazione, verifica della progettazione e supporto al RUP, di importo pari o superiore a 140.000 euro 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.</p> <p>2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'Allegato XI. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.</p> <p>3. L'allegato XI è sostituito, integrato e modificato, ai sensi dell'articolo 17, comma ... della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto ... di concerto con ... , previo parere ..., d'intesa ...</p> <p>4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c) e d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera e ad esclusione dei servizi di ingegneria e architettura, del prezzo più basso. Per i settori speciali si applica l'articolo ex 114.</p>	<p>pertanto che tale norma debba costituire uno dei principi inderogabili del nuovo Codice degli Appalti e che dunque non debba essere oggetto di discrezionalità applicativa.</p>
--	--	--

ALLEGATO ALLA MEMORIA SCRITTA

NUOVO CODICE APPALTI_CONFORMA Proposta emendamenti

Audizione VIII Commissione Camera dei Deputati – 23.01.2023

Art. 100 – Requisiti di ordine speciale	PROPOSTA CONFORMA	MOTIVAZIONE
<p>Comma 5 lettera c)</p> <p>c) Essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciati da soggetti accreditati</p>	<p>Comma 5 lettera c)</p> <p>c) Essere in possesso di certificazioni di sistemi di gestione della qualità conformi alle norme internazionali, europee e alla vigente normativa nazionali, rilasciati da soggetti accreditati ai sensi dello standard ISO 17021e dei regolamenti emanati dall'ente unico nazionale di accreditamento.</p>	
Art. 108 - Criteri di aggiudicazione degli appalti.	PROPOSTA CONFORMA	MOTIVAZIONE
<p>Comma 1 ...</p> <p>2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in particolare:</p> <p>a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'allegato I;</p> <p>b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;</p> <p>c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;</p> <p>d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;</p> <p>e) gli affidamenti di appalto integrato.</p>	<p>Comma 1 ...</p> <p>2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in particolare:</p> <p>a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'allegato I;</p> <p>b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 75.000; e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;</p> <p>c) gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;</p> <p>e d) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;</p> <p>...</p>	<p>Vale quanto compiutamente espresso al punto che precede in ordine alla necessità di salvaguardare, a garanzia della qualità dell'operatore economico selezionato, la modalità di affidamento dei servizi di ingegneria di cui all'art. 95, comma 3, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p>

ALLEGATO ALLA MEMORIA SCRITTA

NUOVO CODICE APPALTI_CONFORMA Proposta emendamenti

Audizione VIII Commissione Camera dei Deputati – 23.01.2023

...	<p>d e) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;</p> <p>e f) gli affidamenti di appalto integrato.</p>	
Art. 175 - Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio.	PROPOSTA CONFORMA	MOTIVAZIONE
<p>Commi 1 – 4</p> <p>5. L'ente concedente, sentito l'operatore economico, nomina un responsabile unico del progetto di partenariato tra soggetti dotati di idonee competenze tecniche. Il responsabile coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni.</p> <p>...</p>	<p>Commi 1 – 4</p> <p>5. L'ente concedente, sentito l'operatore economico, nomina un responsabile unico del progetto di partenariato tra soggetti dotati di idonee competenze tecniche. Il responsabile coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni. Il responsabile unico del progetto si avvale dei soggetti di cui l'art. 50 c.2 lettera a), Sezione IV, Allegato I.7 (Organismi di controllo di tipo A ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020) per le attività di verifica della progettazione di cui l'art. 42, verifica di conformità tecnica, amministrativa, economico-finanziaria e contrattuale nonché per il monitoraggio e l'Alta Sorveglianza dell'esecuzione dei Lavori.</p> <p>...</p>	<p>Nell'ambito delle procedure di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) si ritiene opportuno che gli strumenti di controllo individuati dal legislatore sul "progetto" siano estesi anche agli aspetti amministrativi, economico-finanziari e contrattualistici, attraverso una verifica di conformità tecnica, amministrativa, economico-finanziaria e contrattuale, che a valle del processo di controllo rilascia una Attestazione di conformità della Proposta di Partenariato Pubblico-Privato. Infatti, attraverso opportuni controlli della corretta definizione del Piano Economico Finanziario (PEF), della matrice dei rischi e la loro coerenza con i disposti contrattuali di convenzione tra le Parti, tali attività consentirebbero di anticipare le potenziali criticità che potrebbero alterare l'equilibrio economico-finanziario del PEF, mettendo l'amministrazione nella condizione di poter individuare tempestivamente le opportune azioni correttive nel rispetto del Contratto. Tale modalità verrebbe sicuramente apprezzata anche da Investitori, Banche o Enti Finanziatori, e potrebbe essere fatta valere anche in termini di garanzia riguardo al corretto utilizzo e rispetto delle condizioni poste per l'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), oltre che a velocizzare il processo di valutazione e</p>

ALLEGATO ALLA MEMORIA SCRITTA

NUOVO CODICE APPALTI_CONFORMA Proposta emendamenti

Audizione VIII Commissione Camera dei Deputati – 23.01.2023

		<p>approvazione delle proposte di PPP, attraverso l'introduzione di una «figura» terza ed esperta che, assumendo il ruolo di «garante» possa contribuire con competenza, imparzialità e trasparenza al miglioramento della qualità delle opere valorizzando il lavoro di Proponenti, Committenti, Progettisti e Imprese creando altresì un clima positivo di fiducia e di collaborazione fra le Parti.</p>
--	--	--

ALLEGATO I.7

Allegato I.7 – Sezione IV – Art. 34 Verifica della Progettazione	PROPOSTA CONFORMA	MOTIVAZIONE
<p>1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.</p> <p>2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:</p> <p>a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;</p> <p>b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della</p>	<p>1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.</p> <p>2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:</p> <p>a) per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14, dai prestatori di servizi di ingegneria e architettura accreditati a norma del regolamento (CE) 765 del 2008 come organismi di controllo di tipo A ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;</p> <p>b) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 e fino a un milione di euro, dai soggetti di cui alla lettera a), dagli altri organismi di</p>	<p>Riguardo ai soggetti preposti alla verifica, appare evidente che debba essere garantita la qualità, l'indipendenza e l'organizzazione del soggetto verificatore e a tal riguardo si ritiene che per progetti il cui importo lavori sia superiore alla soglia comunitaria (€ 5.382.000,00) l'attività di verifica sia effettuata esclusivamente da Organismi di tipo A accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Esiste, tra l'altro, tra i vari Organismi Accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Tipo A, Tipo B e Tipo C), una netta differenziazione, fondata sul principio di indipendenza di giudizio. In tale contesto, seguendo anche l'impianto offerto dall'Eurocode EN 1990 – Annex B "Management of Structural Reliability for Construction Works" – Table B4, che nell'introdurre l'obbligatorietà delle verifiche adotta il criterio di correlazione tra</p>

ALLEGATO ALLA MEMORIA SCRITTA

NUOVO CODICE APPALTI_CONFORMA Proposta emendamenti

Audizione VIII Commissione Camera dei Deputati – 23.01.2023

<p>qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;</p> <p>c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;</p> <p>d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.</p> <p>...</p>	<p>controllo ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e di cui all'art. 66, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, settore IAF 34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 e/o firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA e IAF nell'ambito del settore delle costruzioni ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;</p> <p>c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dai soggetti di cui alle lettere a) e b) o dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.</p>	<p>complessità dell'opera e indipendenza del soggetto verificatore, i soggetti che maggiormente esprimono i concetti di "terzietà" e "imparzialità" risultano essere gli Organismi di Tipo A, a cui, dunque, si ritiene andrebbe affidata, in via esclusiva, la verifica preventiva della progettazione dei lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.</p>
Allegato I.7 – Sezione IV – Art. 35 Accreditemento	PROPOSTA CONFORMA	MOTIVAZIONE
<p>1. Per le attività di verifica sono:</p> <p>a) Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;</p> <p>b) Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA),</p>	<p>1. Per le attività di verifica sono:</p> <p>a) Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;</p> <p>b) Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti designati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e/o firmatari degli</p>	<p>Il termine "coerente" risulta infatti impreciso e potrebbe dar luogo a delle ambiguità circa la necessità di possedere un sistema interno di controllo che abbia tutti i requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 9001</p>

ALLEGATO ALLA MEMORIA SCRITTA

NUOVO CODICE APPALTI_CONFORMA Proposta emendamenti

Audizione VIII Commissione Camera dei Deputati – 23.01.2023

<p>nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le amministrazioni dello Stato nei limiti di quanto previsto all'articolo 36, comma 3.</p>	<p>accordi di mutuo riconoscimento EA e IAF, nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le amministrazioni dello Stato nei limiti di quanto previsto al successivo articolo 36, comma 3</p>	
<p>Allegato I.7 – Sezione IV – Art. 36 Verifiche attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante</p>	<p>PROPOSTA CONFORMA</p>	<p>MOTIVAZIONE</p>
<p>1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice.</p> <p>2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione, a soggetti esterni.</p> <p>3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini dell'articolo 35, si intende un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.</p>	<p>1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice.</p> <p>2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione, a soggetti esterni.</p> <p>3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini dell'articolo 35, si intende un sistema conforme alla norma UNI EN ISO 9001, settore IAF 34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 e/o firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA e/o IAF</p>	<p>Il termine “coerente” risulta infatti impreciso e potrebbe dar luogo a delle ambiguità circa la necessità di possedere un sistema interno di controllo che abbia tutti i requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 9001.</p>

ALLEGATO ALLA MEMORIA SCRITTA

NUOVO CODICE APPALTI_CONFORMA Proposta emendamenti

Audizione VIII Commissione Camera dei Deputati – 23.01.2023

ALLEGATO II.12 “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori – Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”

Allegato II.12 – Art. 4 Sistema di qualità aziendale	PROPOSTA CONFORMA	MOTIVAZIONE
<p>1. Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II.</p> <p>2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.</p> <p>3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.</p> <p>4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno l'obbligo di comunicare all'ANAC, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione è inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all'articolo 11, comma 7.</p> <p>5. La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti</p>	<p>1. Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alla Norma europea UNI EN ISO 9001, rilasciata da Soggetti accreditati ai sensi della Norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, e alla vigente normativa nazionale, a esclusione delle classifiche I e II.</p> <p>2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.</p> <p>3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.</p> <p>4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno l'obbligo di comunicare all'ANAC, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione è inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all'articolo 11, comma 7.</p>	<p>Corretta identificazione della certificazione</p>

ALLEGATO ALLA MEMORIA SCRITTA

NUOVO CODICE APPALTI_CONFORMA Proposta emendamenti

Audizione VIII Commissione Camera dei Deputati – 23.01.2023

partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).	5. La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) all'International Accreditation Forum (IAF)	
---	--	--